



- questo Tribunale, con decreto emesso in data 16 ottobre 2024, comunicato in data 25 ottobre 2024 e iscritto al Registro delle Imprese in data 28 ottobre 2024, ha concesso alla Società termine *ex* articolo 44, comma 1, CCII di 60 giorni, nominando il Commissario Giudiziale e disponendo in capo alla Società gli adempimenti informativi ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera c) CCII, puntualmente adempiuti dalla Società stessa tramite il deposito – presso l'intestato Tribunale – delle relazioni periodiche prescritte;
- a seguito di istanza in data 13 novembre 2024, questo Tribunale, con provvedimento del 25 novembre 2024, ha confermato le misure protettive sino al 24 dicembre 2024;
- su istanza della Società, e previo parere favorevole del Commissario Giudiziale, questo Tribunale, con provvedimento reso in data 9 gennaio 2025 e comunicato in data 13 gennaio 2025, ha prorogato il termine già concesso *ex* articolo 44 CCII e ha concesso le misure protettive per 60 giorni con decorrenza dal 25 dicembre 2024 e con scadenza in data 23 febbraio 2025;
- in data 21 febbraio 2025 la società ricorrente ha depositato la proposta definitiva di concordato preventivo liquidatorio di cui agli artt. 40 ss. e 84 ss. CCII., con contestuale proposta di trattamento dei crediti tributari *ex* art. 88 C.C.I.I.;
- la proposta di concordato preventivo liquidatorio, unitamente al piano a questa sotteso, è stata approvata con determina notarile, da parte del Liquidatore della Società, in data 21 febbraio 2025, ai sensi e per gli effetti degli articoli 40 e 120-bis CCII;
- con decreto del 30 aprile 2025, questo il Tribunale ha dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo, nominando Giudice Delegato la dott.ssa Simonetta Bruno e nominando Commissario Giudiziale la dott.ssa Simonetta Bonetti;
- a seguito di istanza del Commissario Giudiziale, è stata concessa proroga al 10 luglio 2025 per il deposito della relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 105 CCII, ed è stata differito, di conseguenza, al 25.08.2025 il termine iniziale per le operazioni di voto e al 01.09.2025 il termine finale;
- a seguito di istanza della società ricorrente, con decreto in data 07 luglio 2025 il Giudice Delegato dott.ssa Simonetta Bruno, con parere favorevole del Commissario Giudiziale, ha concesso la proroga delle misure protettive fino al 22 ottobre 2025 con efficacia *erga omnes*;
- in data 5 agosto 2025, a seguito di osservazioni del Commissario Giudiziale, è stata depositata una proposta di concordato liquidatorio ai sensi dell'art. 84 C.C.I.I. rettificata che prevede:

A) attivo concordatario ammontante ad € 35.985,00 per crediti e disponibilità liquide; passivo concordatario ammontante ad € 3.361.484,00 comprensivo di spese di procedura, passività prededucibili, passività privilegiate e passività chirografarie; stanziamento di due fondi rischi chirografari per un importo complessivo di € 103.307,00; apporto di finanza esterna per € 804.722,00 da parte del socio unico [REDACTED] S.R.L. subordinatamente all'intervenuta omologa della proposta concordataria entro il 31.12.25, successivamente prorogata al 31.01.2026; totale attivo concordatario pari ad €. 840.707,00;

B) il piano di concordato liquidatorio propone il pagamento dei creditori prevalentemente mediante l'apporto di risorse esterne (€ 804.722,00) da parte del socio unico [REDACTED] S.R.L. e in misura marginale tramite le giacenze di cassa, e in particolare:

-entro un mese dall'omologazione il pagamento totale dei creditori prededucibili;

-entro un mese dall'omologazione il pagamento dei creditori privilegiati in misura integrale di cui agli art. 2751 bis co. 1 n. 2) e n. 5) c.c. (debiti verso professionisti ed artigiani), e nei limiti della loro porzione capiente, con riferimento allo scenario liquidatorio, ex art. art. 2752 c.c. commi 1 e 2 c.c. (debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate);

-entro un mese dall'omologazione il pagamento non inferiore al 20% dei creditori chirografari, comprensivi anche dei creditori declassati per incapienza;

C) il piano prevede la suddivisione dei creditori chirografari in due classi: la prima classe relativa ai creditori privilegiati ex art. 2752 c.c. per la parte incapiente declassata oggetto di proposta ex art. 88 C.C.I.I. e la seconda classe relativa alle passività chirografarie ex lege;

- in data 06 agosto 2025 il Commissario Giudiziale ha depositato relazione illustrativa ex art. 107, 3° comma CCII, unitamente all'elenco dei creditori legittimati al voto e, in pari data, questa è stata inviata ai creditori ed al debitore;

- in data 2 settembre 2025 il Commissario Giudiziale ha depositato il verbale di votazione con la quale ha comunicato il mancato raggiungimento della maggioranza prevista ex art. 109 comma 1 CCII come da tabella:

RIEPILOGO	IMPORTO AMMESSO AL VOTO - REL. ILLUSTRATIVA 107 3° COMMA CCII	VARIAZIONI	IMPORTO AMMESSO AL VOTO	VOTO FAVOREVOLE	VOTO CONTRARIO	VOTO NON ESPRESSO	% VOTO FAVOREVOLE
CLASSE 1	3.034.763,00		3.034.763,00		3.034.763,00		0%
CLASSE 2	12.901,84	- 1.150,94	11.750,90	11.718,64		32,26	99,73%
	<b>3.047.664,84</b>	- <b>1.150,94</b>	<b>3.046.513,90</b>	<b>11.718,64</b>	<b>3.034.763,00</b>	<b>32,26</b>	

- con decreto del 11 settembre 2025 questo Tribunale, rilevato il mancato raggiungimento delle maggioranze *ex art.* 109 CCII e rilevato che [REDACTED] SRL, con istanza depositata in data 08.09.2025, ha chiesto che il concordato presentato venga omologato *ex artt.* 88 comma 3 e 112 C.C.I.I., ha fissato l'udienza del 12/11/2025 per la comparizione in camera di consiglio delle parti e del Commissario Giudiziale;
- in data 15/09/2025 è stato iscritto il provvedimento di fissazione udienza e comparizione delle parti presso il Registro delle Imprese come previsto dall'art. 48 comma 1 CCII;
- la società ricorrente ha effettuato le prescritte notifiche al Commissario Giudiziale e al creditore dissenziente Agenzia delle Entrate;
- in data 31.10.2025 l'Agenzia delle Entrate ha proposto opposizione all'omologazione ai sensi dell'art. 45 comma 2 C.C.I.I. deducendo: 1) che non sussistono i presupposti necessari ai fini dell'applicazione del *cram down* in quanto la proposta concordataria non sarebbe preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria, sussistendo responsabilità degli organi amministrativi e sussistendo i presupposti per il vittorioso esperimento sia di azioni risarcitorie che di azioni revocatorie, con il recupero di € 806.876,57, superiore all'importo offerto mediante la proposta concordataria; 2) l'inammissibilità del *cram down* per essere essa opponente titolare del 99% circa dei crediti della società ricorrente e quindi in presenza di crediti di importo marginale rispetto ai crediti degli enti pubblici.
- in data 6/11/2025 il Commissario Giudiziale ha depositato la relazione ai sensi dell'art. 48 comma 2 C.C.I.I.;
- in data 10/11/2025 la società ricorrente ha depositato memoria autorizzata,
- all'udienza del 12.11.2025 le parti si sono riportate alle rispettive istanza ed il Tribunale si è riservato di decidere.

\*\*\*\*\*

Ciò posto, viene esaminata, per priorità logico-giuridica, l'opposizione proposta dall'Agenzia delle Entrate.

L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.

Questo Tribunale condivide e quindi recepisce, le considerazioni esposte dal Commissario Giudiziale nel corso della procedura e in maniera particolarmente approfondita nella relazione ai sensi dell'art.

48 comma 2 C.C.I.I. in ordine allaminor convenienza della procedura di liquidazione giudiziale rispetto al concordato preventivo in oggetto.

In particolare, ipotizzando l'attivo realizzabile nelle varie cause da esperire, secondo i conteggi esposti dall'Agenzia delle Entrate in atto di opposizione (pag. n. 6) per complessi € 806.876,57, l'attivo residuo per i creditori chirografari in ipotesi di liquidazione giudiziale sarebbe inferiore all'attivo ricavabile nella presente procedura concordataria.

E' infatti evidente che dall'attivo ipoteticamente ricavabile in sede di liquidazione giudiziale devono essere computate e quindi detratte le spese giudiziali da sostenere da parte della procedura, come fondatamene rilevato dalla società ricorrente in memoria autorizzata del 10/11/2025.

Si premette che il Commissario Giudiziale nella relazione ai sensi dell'art. 48 comma 2 C.C.I.I., sulla base delle proprie verifiche e dei propri accertamenti, ha esposto, come da tabella che segue, le modalità di adempimento della proposta concordataria e quindi la fattibilità del piano:

ESECUZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO					
Descrizione	DETERMINAZIONE COMMISSARIO RELAZIONE ART. 107 C. 3 CCI	DETERMINAZIONE COMMISSARIO REL. ART. 48 COMMA 2 CCI	%	SODDISFAZIONE CREDITORI	
<i>Attivo di bilancio</i>					
Crediti verso clienti	549,00 €	549,00 €			
Credito inps	6.508,00 €	6.508,00 €			
Credit Agricole	948,53 €	827,33 €			
Banca Popolare Sondrio c/c 2056 X84	406,36 €	319,86 €			
Cassa Padana Procedura Dott.ssa Smonetta Bone	27.163,43 €	27.111,56 €			
Cassa	409,24 €	409,24 €			
<b>Totale attivo di bilancio</b>	<b>35.984,56 €</b>	<b>35.724,99 €</b>			
<i>Attivo extra contabile</i>					
Finanza srl - deposito Notaio	784.722,00 €	784.722,00 €			
Nuova finanza richiesta	20.000,00 €	20.000,00 €			
<b>Totale attivo extra contabile</b>	<b>804.722,00 €</b>	<b>804.722,00 €</b>			
<b>ATTIVO DISPONIBILE PER LA MASSA CREDITORIA</b>	<b>840.706,56 €</b>	<b>840.446,99 €</b>		<b>840.446,99 €</b>	
<i>Spese in prededuzione</i>					
Spese procedura	72.956,31 €				
Spese professionali in corso procedura	28.241,63 €				
<b>Totale spese in prededuzione</b>	<b>101.197,94 €</b>		100%	101.197,94 €	
<i>Debiti in privilegio</i>					
Debito verso professionisti ex art. 2751 bis n. 2	44.498,08 €				
Debito verso artigiani ex art. 2751 bis n. 5	15.741,26 €				
Debito verso Erario- qUota capiente ex 2752	49.075,00 €				
<b>Totale debiti in privilegio</b>	<b>109.314,34 €</b>		100%	109.314,34 €	
<b>ATTIVO RESIDUO PER CHIROGRAFARI</b>	<b>630.194,28 €</b>			<b>629.934,71 €</b>	
<b>CLASSE 1</b>	Passività tributarie nei confronti Erario, per la porzione oggetto di degrado al rango chirografario per incapacienza dei beni su cui insistono le relative cause di	3.034.763,00 €	3.041.813,79 €	20%	608.362,76 €
<b>CLASSE 2</b>	Fornitori chirografi ab origine	12.901,84 €	11.750,90 €	20%	2.350,18 €
	Fondo chirografario per passività potenziali	3.306,56 €	3.306,56 €	20%	661,31 €
	Fondo chirografario per passività potenziali	100.000,00 €	92.802,30 €	20%	18.560,46 €
<i>Utilizzo fondo a seguito nuove notifiche - parere motivato (nuovi debiti tributari; attivo bancario; debito E/I e P)</i>					
<b>ATTIVO RESIDUO</b>					<b>- €</b>

A fronte di tali conteggi, ipotizzando la liquidazione giudiziale con l'attivo calcolato dall'Agenzia delle Entrate derivante da cause da intentare, deve essere effettuato il conteggio al netto delle spese legali da sostenere dalla procedura di liquidazione giudiziale.

La procedura ha al riguardo acquisito preventivi da parte di legali, come indicato nella relazione *ex art. 48 C.C.I.I.*.

Tuttavia questo Tribunale ritiene congruo quantificare le spese legali in € 120.000,00, pertanto in misura ridotta rispetto a quanto indicato nella relazione *ex art. 48 C.C.I.I.*, ipotizzando parcelle convenienti per la procedura in relazione ad un incarico cumulativo affidato al medesimo legale, ed includendovi anche le spese peritali ed esecutive.

A fronte di tale quantificazione delle spese, il soddisfacimento dell' Agenzia delle Entrate in caso di liquidazione giudiziaria sarebbe inferiore al 20% previsto in proposta e sarebbe pari al 16,88% come da seguente tabella:

HP LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE- attivo realizzabile come indicato da ADE				
Descrizione	DETERMINAZIONI COMMISSARIO	%	SODDISFAZIONE CREDITORI	
<i>Attivo di bilancio</i>				
Crediti verso clienti	549,00 €			
Credito inps	6.508,00 €			
Credit Agricole	948,53 €			
Banca Popolare Sondrio c/c 2056 X84	406,36 €			
Cassa Padana Procedura Dott.ssa	27.163,43 €			
Cassa	409,24 €			
<b>Totale attivo di bilancio</b>	<b>35.984,56 €</b>			
<i>Attivo realizzabile in hp liquidazione giudiziale</i>				
Attivo lordo (non decurate spese legali, asta, procedura)	806.876,57 €			
Costi strettamente connessi al recupero- INSERITO ATTIVO MASSIMO REALIZZABILE SECONDO ADE	- 120.000,00 €			
<b>Totale attivo extra contabile</b>	<b>686.876,57 €</b>			
<b>ATTIVO DISPONIBILE PER LA MASSA CREDITORIA</b>	<b>722.861,13 €</b>		<b>722.861,13 €</b>	
<i>Spese in prededuzione</i>				
Spese procedura	72.956,31 €			
Spese professionali in corso procedura	28.241,63 €			
<b>Totale spese in prededuzione</b>	<b>101.197,94 €</b>	<b>100%</b>	<b>101.197,94 €</b>	
<i>Debiti in privilegio</i>				
Debito verso professionisti ex art. 2751 bis n. 2	44.498,08 €			
Debito verso artigiani ex art. 2751 bis n. 5	15.741,26 €			
Debito verso Erario- quota capiente ex 2752	49.075,00 €			
<b>Totale debiti in privilegio</b>	<b>109.314,34 €</b>	<b>100%</b>	<b>109.314,34 €</b>	
<b>ATTIVO RESIDUO PER ERARIO - CLASSE 1</b>	<b>512.348,85 €</b>		<b>512.348,85 €</b>	
CLASSE 1	Passività tributarie nei confronti Erario, per la porzione oggetto di degrado al rango chirografario per incapienza dei beni su cui insistono le relative cause di prelazione	3.034.763,00 €	16,88%	512.348,85 €
<b>ATTIVO RESIDUO PER CHIROGRAFARI</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>	
CLASSE 2	Fornitori chirografi ab origine	12.901,84 €	0,00%	- €
Fondo chirografario per passività potenziali	- 203.086,89 €	0,00%	- €	
Ulteriore Fondo chirografario per passività potenziali	100.000,00 €	0,00%	- €	
<b>ATTIVO RESIDUO</b>			<b>- €</b>	

Risulta pertanto evidente la maggiore convenienza per l'Agenzia delle Entrate della procedura concordataria rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale.

Ne consegue il rigetto del primo motivo di opposizione all'omologazione.

Con il secondo motivo di opposizione Agenzia delle Entrate assume che il *cram down* non sarebbe invocabile in caso di un unico creditore ovvero in presenza di ulteriori creditori con soddisfacimento irrisorio.

Ad avviso del Tribunale, Agenzia delle Entrate non ha un interesse concreto ed attuale a contestare nella specie l'applicabilità alla specie del *cram down* fiscale, risultando la procedura liquidatoria maggiormente conveniente nei propri confronti rispetto alla liquidazione giudiziale.

In ogni caso, i principi invocati da Agenzia delle Entrate riguardano gli accordi di ristrutturazione dei debiti come disciplinati dall'art 63 C.C.I.I..

Tali principi sono stati accolti da questo Tribunale con sentenza pubblicata in data 27/8/2025 nella procedura n. 446-1/2024 R.G. in materia di accordo di ristrutturazione dei debiti nella disciplina ante correttivo *ter*, in cui l'inammissibilità del *cram down* fiscale agli accordi di ristrutturazione in cui l'accordo riguardava solo il creditore pubblico e non comportava il soddisfacimento degli altri creditori concorsuali, derivava dal disposto dell'art 63 previgente, in cui si aveva riferimento agli "*accordi*" ossia ad una pluralità di accordi con i creditori con soddisfazione significativa, nonché dall'impossibilità di verificare, in presenza di un solo creditore, il prevalente interesse concorsuale che giustificasse il sacrificio della volontà del fisco, che aveva rifiutato l'accordo ovvero non aveva manifestato alcuna volontà, in funzione degli altri creditori concorsuali e quindi di conseguenza del debitore.

Attualmente il *cram down* negli accordi di ristrutturazione dei debiti è soggetto alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 63 commi 4 e 5 C.C.I.I. a seguito delle rilevanti modifiche introdotte con il correttivo *ter* in relazione alla presenza o all'assenza di creditori aderenti e di correlata percentuale di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria.

Invece nel differente istituto del concordato preventivo l'applicazione del *cram down* soggiace alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 88 C.C.I.I. comma 3 in caso di concordato liquidatorio, come

nella specie, senza alcun riferimento alla composizione quantitativa della massa dei creditori, né a percentuali minime di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria, diverse da quelle previste dall'art. 84 C.C.I.I..

Ne consegue il rigetto del secondo motivo di opposizione all'omologazione.

Ciò posto, sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione del *cram down* ed in particolare:

-la mancanza di adesione dell'Amministrazione Finanziaria, che nella specie ha espresso voto contrario;

-il carattere decisivo dell'adesione del creditore pubblico ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 109 comma 1 C.C.I.I.; come sopra esposto, in sede di votazione non è stato espresso voto favorevole dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; inoltre non è stato espresso voto favorevole dai creditori titolari della maggioranza dei crediti nel maggior numero di classi; è stata invece raggiunta la maggioranza per teste, avendo votato favorevolmente tre creditori su cinque.

Pertanto in applicazione del *cram down* risulta evidente che si determinano le prescritte maggioranze sia relative ai crediti ammessi al voto, sia ai crediti in entrambe le classi formate in seno alla proposta di concordato.

Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione all'omologazione del concordato preventivo proposta dall'Agenzia delle Entrate va rigettata e in applicazione del *cram down* fiscale, si determina il raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 109 C.C.I.I..

Nel merito della proposta concordataria, sussistono i requisiti previsti dall'art. 112 C.C.I.I con la conseguenza che il concordato preventivo liquidatorio proposto dalla società [REDACTED] in liquidazione va omologato.

In particolare:

- la società ricorrente rientra tra i soggetti che superano le soglie di cui all'art. 2 lett. D C.C.I.I.;

-la procedura si è svolta regolarmente come emerge dalle relazioni del Commissario giudiziale e dalle verifiche effettuate da questo Tribunale;

-la proposta è corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 39 ss e 84 C.C.I.I.;

- la proposta prevede un apporto di finanza estera superiore al 10% dell'attivo disponibile;

- assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo;
- le classi sono state formate correttamente ai sensi dell'art. 85 comma 1 C.C.I.I., come statuito da questo Tribunale in sede di ammissione;
- il piano risulta fattibile e non manifestamente inidoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati, come da tabella sopra esposta.

In conclusione il concordato preventivo liquidatorio proposto dalla società [REDACTED] in liquidazione va omologato, con le modalità di esecuzione indicate in dispositivo.

Trattandosi di concordato liquidatorio, è necessaria la nomina di un Liquidatore in base al disposto dell'art. 114 comma 1 C.C.I.I..

Il Tribunale, in relazione alle caratteristiche del concordato in oggetto, ritiene opportuno nominare quale Liquidatore la dottoressa Simonetta Bonetti.

Va delegato al G.D. la valutazione di nomina del Comitato dei Creditori su proposta del Commissario Giudiziale.

Le spese della procedura di omologazione vengono interamente compensate nei rapporti con l'opponente in relazione alla particolare natura delle questioni trattate.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale,

visti gli artt. 48, 112, 113 e 118 CCII,

omologa il concordato preventivo proposto dalla società [REDACTED] S.R.L. in liquidazione con sede legale in R [REDACTED];

nomina liquidatore giudiziale la dott.ssa [REDACTED] [REDACTED] la quale agirà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84 comma 8 C.C.I.I.;

dispone:

che il Commissario giudiziale riferisca al Giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori con particolare riferimento a significativi scostamenti rispetto alle previsioni del piano;

che il Liquidatore si attenga alle disposizioni di cui all'art. 114 C.C.I.I.;

che il Liquidatore effettui la pubblicità *ex art* 490 C.P.C. entro il termine di 30 giorni dall'omologazione;

che il Commissario, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, comma 1 CCII, predisponga un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9 CCII e che, dopo aver ottenuto il visto del Giudice delegato, lo trasmetta ai creditori;

che il Liquidatore, prima del riparto finale, depositi il conto della gestione a norma dell'art. 231 C.C.I.I.;

che, conclusa l'esecuzione del concordato, il Commissario depositi rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130 comma 9 C.C.I.I.;

dichiara la chiusura della procedura di concordato preventivo;

compensa interamente le spese di procedura nei rapporti con l'opponente.

Si notifichi e si iscriva nel registro delle imprese a norma dell'art. 45 C.C.I.I.

Così deciso in Brescia il 12.11.2025

Il Giudice delegato

Simonetta Bruno

Il Presidente

Luca Perilli